



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA IV - TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO 2 – Ufficio Commercio/Agricoltura/Artigianato/Attività Produttive

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 22-05-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo sul posto di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Visti

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19";
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il Decreto Legge n.34 del 19/05/2020 denominato "Decreto Rilancio";

Visto l'Art.181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del "D.L. n.34 del 19/05/2020 pubblicato nella G.U. del 20/05/2020 - che recita:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15



- novembre 1993, n.507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Richiamato il Documento tecnico INAIL su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars - Cov-2 nel settore della ristorazione in base al quale "Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, -favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità".

Valutata pertanto la necessità di favorire l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio sia dai rischi professionali;

Valutato inoltre che, al fine di tutelare la salute pubblica si rende necessario concedere nuove occupazioni o maggiori spazi rispetto a quanto già concesso, nonché derogare all'applicazione di alcune disposizioni regolamentari inserite nel vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande'

Ritenuto pertanto di modificare alcuni criteri per il rilascio di concessioni di nuove occupazioni di suolo pubblico o ampliamento di superfici già concesse garantendo comunque il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, arredo urbano, igiene e sanità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art.50 c.5 del D. Lgs. n.267/2000, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 11/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di



emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Valutato l'interesse pubblico;

ORDINA

con decorrenza dall'entrata in vigore del Decreto Legge n.34 del 19/05/2020 - recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ai sensi del D.L.n.33/2020, con il quale viene consentita la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e fino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, per le motivazioni in premessa specificate, ai pubblici esercenti che ritengano dipresentare domanda per l'ampliamento delle superfici di suolo pubblico già in concessione o per poter procedere a nuove occupazioni di suolo pubblico, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

A) L'area pubblica o l'area privata ad uso pubblico potrà essere concessa purché antistante all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Potrà essere concessa anche un'area prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale a traffico limitato.

B) Potranno essere eccezionalmente concesse:

- occupazioni prospicienti l'attività anche fuori dalla zona a traffico limitato;
- occupazioni adiacenti o nei pressi dell'attività;
- occupazioni su stalli di sosta, ad esclusione di spazi riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli.

Tali tipologie di occupazioni sono soggette a valutazione degli uffici competenti a garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale, della possibilità di affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali e di effettiva richiesta di parcheggio in zona;

C) Il rilascio ed il rinnovo della concessione non è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi/canoni comunali comunque dovuti per l'esercizio dell'attività.

D) Per le occupazioni in aree private ad uso pubblico dovrà essere acquisito il consenso del proprietario/amministratore di dette aree;

E) Per il periodo dal 01/05/2020 al 30/10/2020, relativamente alle attività sopra disciplinate si sospende il pagamento per l'occupazione del suolo pubblico;

Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di rispettare le disposizioni e i documenti tecnici emanati al fine di contenere il contagio da SARS-CoV2 nel settore della ristorazione;

DISPONE

che il Comandante della Polizia Municipale dia attuazione alla presente ordinanza, mediante attività provvedimentale e gestionale propria, fissando anche, in base alle disposizioni nazionali e regionali in corso di emanazione, le specifiche in merito alla modalità di presentazione delle istanze con allegata la relativa planimetria che potranno essere presentate per via telematica all'indirizzo pec: protocollo.generale@comune.carlentini.sr.it;

DISPONE INOLTRE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;



DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Carlentini 22/05/2020



IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Stefio)